

STATUTO

Art. 1

Denominazione

- 1) È costituita una associazione denominata "Somanath Onlus" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
- 2) L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 3) L'associazione è apolitica, apolitica e aconfessionale e senza scopo di lucro.

Art. 2

Finalità

- 1) Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo la sua attività prevalentemente nel settore della beneficenza.
- 2) L'associazione ha per scopo:
 - a) attività di sostegno umanitario dedicato ai bambini orfani ovvero in stato di disagio dell'India;
 - b) tutela dei diritti dell'infanzia nell'India mediante la restituzione ad essa della dovuta dignità e la garanzia di pari opportunità e di vita indipendentemente da qualsiasi discriminazione di sesso, etnia, religione e credo politico;
- 3) L'associazione realizza i propri fini mediante le seguenti attività:
 - a) realizzazione di strutture e percorsi formativi per i bambini orfani ovvero in stato di disagio latu sensu (povertà, indigenza, malnutrizione, malattia, miseria, ecc.) in India;
 - b) elaborazione e realizzazione di progetti mirati al sostegno del bambino nel suo contesto familiare e sociale, con particolare attenzione al rispetto delle specifiche tradizioni culturali, sociali e religiose;
 - c) attuazione di "adozioni a distanza" in ossequio alla normativa vigente ed ai principi della "Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza";
 - d) informazione sulla situazione di disagio in cui versano i bambini in India, sui loro bisogni e sulla loro cultura mediante iniziative culturali, editoriali e formative.



Quella Data



- 4) L'associazione collabora inoltre con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.
- 5) È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
- 6) L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

Sede e durata

- 1) L'associazione ha sede in Capena provincia di Roma; l'associazione può istituire sedi operative in altri luoghi in Italia e all'estero.
- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

Soci

- 1) Sono soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed essendo mosse da spirito di condivisione e solidarietà - senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia - ne facciano richiesta al Consiglio direttivo a fronte del versamento della quota sociale.
- 2) L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
- 3) Si può appartenere all'Associazione in qualità di:
 - a) Socio Fondatore. Sono soci Fondatori i soci Ordinari che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
 - b) Socio Ordinario. Sono soci Ordinari coloro che interessati alle finalità ed alle attività dell'associazione, abbiano versato la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Ogni Socio s'impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2 del presente Statuto.
 - c) Socio Sostenitore. Sono Soci Sostenitori i Soci Ordinari che partecipando attivamente alle diverse attività associative le finanziano sia mediante elargizioni in denaro o beni di qualsivoglia natura sia attraverso la prestazione, a titolo gratuito, delle proprie capacità professionali.
 - d) Socio Istituzionale. Sono Soci Istituzionali gli Enti pubblici e privati, associazioni, comitati, fondazioni, persone giuridiche che, versata la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, sono interessati alle finalità ed alle attività dell'associazione e ne appoggiano le iniziative. I Soci Istituzionali sono rappresentati nell'associazione dal loro legale rappresentante o da persona



[Handwritten signature]

LIBRO VERBALI ASSOCIATI SPANATE CALTE 97574940587
delegata. In sede assembleare il socio istituzionale ha diritto ad un solo voto.

- 4) Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
- 5) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
- 6) È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5


Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

- 1) L'ammissione dei soci ordinari ed istituzionali decorre dalla data di deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.
- 2) Alla deliberazione in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.
- 3) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
- 4) La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
- 5) Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
- 6) L'assemblea decide sull'argomento alla prima riunione convocata.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

- 1) I soci hanno i diritti di informazione e di controllo così come previsti dalle leggi e dallo statuto, all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega, di usufruire di tutti i servizi dell'associazione e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.
- 2) I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione, svolgere le attività preventivamente concordate, mantenere un comportamento



contornate alle finalità dell'associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Patrimonio

- 1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili eventualmente conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.
- 2) Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, erogazioni, donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- 3) E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
- 4) L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - quote associative,
 - rendite patrimoniali,
 - contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
 - proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
 - attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali,
 - rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni
 - dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
- 5) Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
- 6) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 9

Assemblea dei soci



Guillardi

- 1) L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria ed è costituita da tutti i Soci in regola con la quota associativa.
- 2) L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, dal Presidente del Consiglio Direttivo che la presiede ovvero, in caso di impedimento, dal Vicepresidente per trattare e deliberare sugli argomenti di sua competenza e precisamente:
 - a) Eleggere il Consiglio direttivo.
 - b) Approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali Regolamenti ove ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione;
 - c) l'eventuale regolamento di amministrazione.
 - d) Approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico.
 - e) Approvare l'importo delle quote associative.
 - f) Determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione
 - g) Approvare la relazione annuale sulle attività
 - h) Eleggere il Collegio dei Sindaci se previsto
 - i) Trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano posti all'ordine del giorno.
- 3) L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo che la presiede ovvero dal Vicepresidente o dal Presidente del Collegio Sindacale se nominati, ogni volta che se ne presenti la necessità ovvero, senza ritardo, quando venga richiesto con motivazione scritta dal Consiglio direttivo o da un decimo dei Soci con diritto di voto oppure da almeno due membri del Collegio Sindacale se nominati. Nomina un segretario anche tra i non soci.
- 4) L'Assemblea Straordinaria delibera sugli argomenti di sua competenza ed in particolare sui seguenti argomenti:
 - a) modifiche dello Statuto e del Regolamento;
 - b) decadenza anticipata degli organi associativi;
 - c) scioglimento dell'Associazione.
- 5) La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, avverrà a mezzo avviso inviato all'indirizzo di ogni socio, così come da lui comunicato, almeno otto giorni prima della data stabilita. La convocazione dovrà prevedere il luogo dell'adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.
- 6) L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci in regola con la quota associativa e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.





- 7) L'Assemblea Straordinaria dei Soci, potrà deliberare in ordine alle modifiche statutarie, in deroga a quanto previsto dall'art. 21 c.c., in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- 8) In ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dall'art. 21 ultimo comma c.c.
- 9) L'assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, vota su qualsiasi punto all'ordine del giorno con voto palese per alzata di mano
- 10) Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art. 10

Amministrazione

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.
- 2) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette scelti tra i soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.
- 4) Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
- 5) Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
- 6) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.
- 7) Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno



comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

8) Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o e-mail con verifica dell'avvenuta ricezione, contenente il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

11) Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri.

12) Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

13) In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

14) Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Presidente

1) Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta ufficialmente e legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, sia come attore, sia come convenuto ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Regolamento se redatto, ovvero dal Consiglio Direttivo;
- b) convoca l'Assemblea dei Soci e ne predispone l'ordine del giorno sentito il Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi;
- d) vota per ultimo e il suo voto prevale esclusivamente in caso di votazione palese paritaria;
- e) firma i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e tutti gli atti formali dell'Associazione;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- g) stipula i contratti per conto dell'Associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo;



- h) e' fin d'ora autorizzato a procedere all'apertura di conti correnti, anche allo scoperto, presso Banche od altri Istituti di credito, richiedere finanziamenti o prestiti ed a riscuotere crediti, eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
- i) dirige una eventuale pubblicazione dell'Associazione, anche in qualità di direttore responsabile, o propone al Consiglio Direttivo un altro nominativo, nel rispetto delle normative vigenti sull'editoria;
- j) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione;
- k) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'ente;
- l) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di venti (venti) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
- 2) In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente



Art. 12

Collegio dei Revisori

- 1) Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.
- 2) È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Art. 13

Bilancio

- 1) L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il Consiglio direttivo predisporre il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.
- 3) Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
- 4) L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche

documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile.

- 5) Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per potere essere consultato da ogni associato. 6) Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. 7) Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E comunque nel rispetto dell'art. 10 - comma 6 - del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 14


Modifica dello statuto e scioglimento dell'Associazione

- 1) Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.
- 2) Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste all'art. 9 comma 7.
- 3) Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
- 4) In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
- 5) In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci

Art. 15

Norme generali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.



Amalinda